

BANDA MUSICALE DEL COMUNE DI CALUSO A.P.S.

**Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
Seconda convocazione**



L'anno 2023 il giorno 17 del mese di MAGGIO
alle ore 21.00, presso la sala prove di Piazza Mazzini Num. 4 espressamente
convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei soci per trattare
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'articolo 17 dello statuto a seguito della sospensione della registrazione
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.
28 e regolarmente rappresentati n. 1 soci e così complessivamente n. 29 soci,
come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente
Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea
in seconda convocazione. All'assemblea in prima convocazione, datata 17/5/23, erano
infatti presenti solo i Signori

e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del
sodalizio.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig.

ACTIS DANIELE, il quale chiama alle funzioni di
Segretario il Sig. FRANCESCO TEMPERINO.

In merito al 1° punto all'ordine del giorno il Presidente descrive le modifiche apportate all'articolo 17 dello statuto che fa riferimento alla sostituzione di uno o più membri del Consiglio direttivo in caso di dimissione, morte o esclusione prima della scadenza del mandato. L'attuale definizione risulta in contrasto con la nota ministeriale n. 18244 del 30/11/2021 relativa all'applicabilità della cooptazione ex art. 2386 c.c. agli Enti del Terzo Settore, nella quale viene definita l'impossibilità per gli ETS di ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti poiché incompatibile con i principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 26 Codice del Terzo Settore.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale l'assemblea:

- ☒ Approva il nuovo Statuto (Allegato B)
- ☐ Non approva il nuovo Statuto per le seguenti cause:

Si dichiara inoltre che:

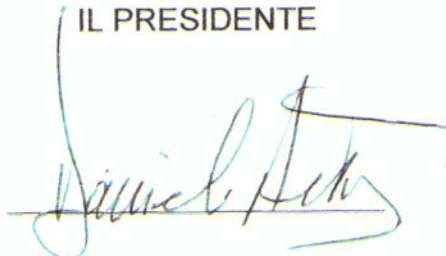
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



ALLEGATO

1REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 17/5/2023

TOTALE SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO	56
ASSENTI	27
PRESENTI	28
DELEGHE	1

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	MIN	FIRMA	DELEGATO
1	ACTIS	Daniele	18/08/1952		<i>Daniele Actis</i>	
2	ACTIS DATO	Corrado	10/09/2008	SI		
3	ACTIS DATO	Patrizia	30/12/1994			
4	ANZOLA	Emily	04/11/2010	SI		
5	ANZOLA	Franco	08/10/1957		<i>Franco Anzola</i>	
6	ASSEROGLIO	Simona	08/06/1963		<i>Simona Asseroglio</i>	
7	ARNODO	Federico			<i>Federico Arnodo</i>	
8	AVETTA	Beatrice	19/03/1964		<i>Beatrice Avetta</i>	
9	AVETTA	Graziano	26/05/1955		<i>Graziano Avetta</i>	
10	AVETTA	Mauro	31/07/1960			
11	BARBERO	Elisa	21/04/1984			
12	BERTOLINO	Giuseppe	28/04/1947			
13	BERTOLINO	Roberto	28/09/1962		<i>Roberto Bertolino</i>	
14	BIANCO	Daniele	09/09/1961		<i>Daniele Bianco</i>	Temperino Francesco
15	BIANCO	Massimiliano	23/03/1975		<i>Massimiliano Bianco</i>	
16	BOGGIO	Marco	30/09/1985			
17	BONINO	Roberto	08/02/1966		<i>Roberto Bonino</i>	
18	BRANCALEONI	Guido	23/10/1964			
19	CASSANDRIN	Gabriele	18/07/2001		<i>Cassandrini Gabriele</i>	
20	CAVALLITO	Carlo	12/12/1966		<i>Carlo Cavallito</i>	
21	CAVALLITO	Francesca	04/05/2003			
22	CENA	Andrea	29/08/1986		<i>Andrea Cena</i>	
23	CENA	Barbara Rita	22/05/1970			
24	CORNO	Davide	23/01/2003		<i>Davide Corno</i>	
25	FIORIO	Leonardo	03/07/2009	SI		
26	FISANOTTI	Guido	13/06/1962			
27	FORNASIERO	Manuela	14/08/1987		<i>Manuela Fornasiero</i>	
28	FORNASIERO	Giuliano	28/11/1948			
29	FORNASIERO	Manuela	14/08/1987			
30	GIRALDO	Daniele	23/07/1969			
31	GIRALDO	Leonardo	29/10/2008	SI		

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "BANDA MUSICALE COMUNE DI CALUSO A.P.S." Ente del Terzo Settore

I) DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE

Art. 1 Esiste in Caluso un'Associazione denominata "BANDA MUSICALE COMUNE DI CALUSO", di seguito più brevemente citata come "Associazione", che prosegue nel tempo l'attività della Società Filarmonica fondata nel 1817.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la sua locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 L'associazione si propone lo scopo di promuovere e diffondere la passione e l'esercizio dell'arte della musica, formando in sé un corpo musicale e compiendo ogni attività connessa allo scopo.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n. 117/17 e successive modifiche, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche. In particolare esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art. 3 L'associazione ha durata illimitata, e non persegue scopi di lucro.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le attività svolte dall'Associazione sono svolte a favore dei propri soci, loro familiari o terzi. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto predisposto dall'art. 17, comma 5 del Codice Civile, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 La sede sociale è sita in Caluso, Viale Europa n. 25. Essa potrà essere trasferita restando sempre nel Comune di Caluso, con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

II) SOCI e VOLONTARI

Art. 5 Fanno parte dell'Associazione le persone che, avendo fatta domanda, saranno ammesse dal Consiglio Direttivo secondo le modalità contenute nel Regolamento dell'Associazione: resta peraltro esclusa ogni discriminazione di genere, religiosa e politica quale requisito per l'ammissione. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, morte, esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità, mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso. Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Il numero di soci non può essere inferiore a 7 (rif. art. 35 CTS)

Art. 6 Diritti dei Soci e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) partecipare alle assemblee.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

I soci ed i volontari dovranno rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio morale o materiale all'Associazione. In caso di violazione ai predetti obblighi di rilevante gravità, tali cioè da rendere incompatibile la continuazione del rapporto associativo il Consiglio Direttivo, assunti gli elementi probatori del caso, proporrà all'Assemblea Generale l'esclusione del socio. L'esclusione dovrà essere sempre motivata.

Art. 7 I soci si dividono in due categorie: soci effettivi e soci benemeriti.

Sono soci effettivi coloro che fanno parte del corpo musicale e della Banda. Sono soci benemeriti coloro che, concordano con lo scopo dell'Associazione, collaborando al suo perseguimento con oblazioni, conferimenti, collaborazioni ed ogni attività diretta al miglioramento morale e materiale dell'Associazione. Potranno inoltre essere iscritte nell'Albo dei Soci d'Onore le persone che, per eccezionali o particolari benemeritenze verso l'Associazione, meritino un particolare riconoscimento.

Per soci e volontari, se questi svolgono attività di supporto all'Associazione stessa, è prevista l'apertura di una copertura assicurativa relativa all'attività svolta all'interno dell'Associazione e/o a supporto di essa.

Art. 8 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

III) PATRIMONIO

Art. 9 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) versamenti dei soci benemeriti;
- b) contributi di Enti pubblici e privati;
- c) ogni entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i. che concorra ad incrementare l'attivo sociale nonché da:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione;
 - b) dal fondo di riserva;
 - c) da eventuali erogazioni, oblazioni e lasciti;
 - d) provenienti da attività diverse di cui l'art. 6 del Codice, secondarie e strumentali.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno: entro il 28 febbraio il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 11. Il Tesoriere dovrà fornire l'aggiornamento del consuntivo delle entrate e delle uscite e la previsione a finire l'esercizio con cadenza trimestrale

IV) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

V) DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13 L'Assemblea generale è composta da tutti i soci effettivi e benemeriti ed ha i poteri più estesi per compiere gli atti sia di ordinaria che straordinaria amministrazione. Le sue deliberazioni vincolano tutti gli iscritti anche se assenti o dissenzienti. E' ammessa la rappresentanza per delega: tuttavia ogni socio non potrà rappresentare più di tre soci.

Art. 14 L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 28 febbraio per la relazione morale e finanziaria dell'associazione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria in convocazione del Consiglio Direttivo, ogni qual volta l'interesse dell'Associazione lo esige, ovvero dal Presidente, qualora ne sia

A
III
FINE
ale
17/03/2017

richiesto da almeno un decimo dei soci come ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, ed entro il trentesimo giorno dalla richiesta.

L'assemblea è convocata con avviso da collocarsi in apposito Albo presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta e con avviso diramato a tutti i soci; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e in questo dovranno essere comprese tutte le proposte eventualmente pervenute almeno trenta giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 15 L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più o meno dei voti sociali;
- in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima,

qualunque sia il numero dei voti presenti rappresentati.

Ogni socio che non sia dimissionario ha diritto ad un voto.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei soci minorenni, viene garantito il diritto all'elettorato attivo attraverso l'esercizio del diritto stesso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.



Art. 16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano ed a maggioranza di voti. Per le deliberazioni che comportino modifiche statutarie o esclusione di soci, occorre la maggioranza dei due terzi dei voti sociali.

Di ogni Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

VII) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 La "BANDA MUSICALE COMUNE DI CALUSO" è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 7.

In caso di dimissione, morte o esclusione prima della scadenza del mandato di uno o più eletti; il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata alla successiva assemblea ordinaria, essi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o della loro indisponibilità, l'Assemblea procede alla surroga mediante elezione dei nuovi membri.

Art. 18 Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso od eccettuato.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto almeno ogni trimestre ed inoltre su convocazione del Presidente quando questi lo ritenga necessario.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare con voto consultivo il Maestro.

Art. 20 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione. Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli art. 17 e 20 del presente statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

VIII) DURATA DELLE CARICHE

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicata dal Regolamento Associativo e dura in carica 4 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Tutte le cariche elettive previste nel presente statuto sono assolutamente gratuite.

IX) DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 D.lgs. 117/2017 e successive modifiche. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa vigente.

Art. 25 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per impossibilità del conseguimento dello scopo, per mancanza di soci o per impossibilità di funzionamento. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

